

- 3) Nel caso di soluzione affermativa della seconda questione, se l'art. 176 della direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, per avvalersi della possibilità riconosciutagli di escludere il diritto a detrazione per determinati beni e servizi, definisca le categorie di spese nei seguenti termini: *i beni o i servizi sono destinati ad operazioni a titolo gratuito o ad altre attività che esulano dall'attività economica del soggetto passivo, fatti salvi i casi dell'art. 70, terzo comma, della legge bulgara sull'IVA*, rispetti il requisito di designare una categoria di beni e servizi sufficientemente definiti, cioè se li definisca con riferimento alla loro natura;
- 4) A seconda della soluzione apportata alla terza questione: come debba essere valutata la destinazione (l'impiego o il futuro impiego) dei beni o dei servizi acquistati dal soggetto passivo alla luce degli artt. 168 e 176 della direttiva 2006/112: alla stregua di una condizione per il sorgere iniziale del diritto a detrazione oppure quale motivo per procedere ad una rettifica dell'importo della detrazione;
- 5) Qualora la destinazione (l'impiego) vada considerata un motivo per procedere alla rettifica dell'importo della detrazione, come debba essere interpretata la disposizione dell'art. 173 della direttiva 2006/112: se essa preveda il compimento di una rettifica anche nei casi in cui beni e servizi sono inizialmente impiegati per un'attività non soggetta all'imposta o dopo il loro acquisto non vengono affatto impiegati, pur essendo a disposizione dell'impresa ed essendo inclusi nell'attività imponibile del soggetto passivo in un periodo (d'imposta) successivo al loro acquisto;
- 6) Qualora l'art. 173 della direttiva 2006/112 vada interpretato nel senso che la prevista rettifica riguarda anche le ipotesi in cui i beni o i servizi dopo essere stati acquistati vengono inizialmente utilizzati per una attività non soggetta ad imposta, o non vengono affatto impiegati ma, successivamente, vengono inclusi nell'attività imponibile del soggetto passivo, se si debba ritenere — considerate le limitazioni dell'art. 70, primo comma, n. 2, della legge sull'IVA e la circostanza che ex art. 79, primo e secondo comma, di detta legge le rettifiche possono essere eseguite quando i beni che originariamente erano utilizzati in modo da giustificare la detrazione sono poi impiegati in modo che tali condizioni non sono più soddisfatte — che lo Stato membro abbia rispettato il suo dovere di disciplinare il diritto a detrazione per tutti i soggetti passivi nel modo più affidabile ed equo possibile;
- 7) A seconda delle soluzioni fornite alle precedenti questioni, se si deve ritenere che un soggetto passivo registrato ai sensi della legge bulgara sull'IVA, secondo la disciplina di tale legge relativa alla limitazione del diritto a detrazione e alla rettifica dell'importo della detrazione, in circostanze come quelle della causa principale e considerato l'art. 168 della

direttiva 2006/112, sia autorizzato a detrarre l'IVA con riferimento ai beni e ai servizi fornitigli o resi da un altro soggetto passivo, nel periodo (d'imposta) in cui questi gli sono stati forniti o resi e in cui l'imposta è divenuta esigibile.

(¹) GU L 347, pag. 1.

Ricorso proposto il 4 marzo 2011 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-119/11)

(2011/C 145/22)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Dintilhac e C. Soulay, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni

— Dichiarare che, nell'applicare, dal 1° gennaio 2007, l'aliquota IVA del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 99 e 110 della direttiva IVA (¹);

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente addebita alla convenuta di applicare, dal 1° gennaio 2007, un'aliquota IVA del 2,10 % agli introiti realizzati sui prezzi dei biglietti d'ingresso per le prime di concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo, anziché la precedente aliquota del 5,5 %.

La ricorrente sostiene che, in forza dell'art. 110 della direttiva IVA, gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano aliquote IVA ridotte inferiori al minimo del 5 % possono continuare ad applicarle. Tuttavia, tale articolo non può autorizzare gli Stati membri a introdurre nuove deroghe, o ad ampliare l'ambito di applicazione delle deroghe esistenti al 1° gennaio 1991 dopo averne ridotto la portata successivamente a tale

data. Orbene, ciò è esattamente quanto accade nella fattispecie, poiché la convenuta, a partire dal 1° gennaio 1997, ha ridotto l'ambito di applicazione della deroga esistente al 1° gennaio 1991 in materia di aliquota IVA ridotta, escludendo espressamente da tale beneficio gli introiti provenienti dalla vendita dei biglietti d'ingresso per le prime «che consentono l'accesso esclusivamente a concerti che si tengono in locali in cui si servono su richiesta consumazioni durante lo spettacolo». Ampliando l'ambito di applicazione di una deroga alla direttiva, la Repubblica francese contravverrebbe quindi alle finalità di quest'ultima.

(¹) Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Italia) il 7 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Yeboah Kwadwo

(Causa C-120/11)

(2011/C 145/23)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Parte nella causa principale

Yeboah Kwadwo

Questione pregiudiziale

Se, alla luce dei principi di leale collaborazione, di effetto utile delle direttive, di proporzionalità e di efficacia delle misure coercitive funzionali all'esecuzione del rimpatrio dello straniero irregolarmente soggiornante, gli artt. 2, 15 e 16 della Direttiva 2008/115/CE (¹) ostino all'incriminazione ed alla punizione — con pena che giunge fino a 4 anni nell'ipotesi di inottemperanza al primo ordine di allontanamento e fino a 5 anni nell'ipotesi di violazione dei successivi ordini del Questore — dello straniero irregolarmente soggiornante che si sia reso semplicemente inottemperante al decreto di espulsione ed all'ordine di allontanamento emanati dall'autorità amministrativa.

(¹) GU L 348, pag. 98.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 9 marzo 2011 — A Oy

(Causa C-123/11)

(2011/C 145/24)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A Oy

Altre parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvoluntaryk-sikkö, Valtiovarainministeriö

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli artt. 49 e 54, TFUE, impongano che la società assorbente possa dedurre in sede di imposizione le perdite dell'attività esercitata in un altro Stato membro, negli anni precedenti alla fusione, dalla società che ha assorbito, quando la società assorbente non dispone di una sede stabile nello Stato ove è stabilita la società assorbita e quando la società assorbente può, in conformità della normativa nazionale, dedurre le perdite della società assorbita, se quest'ultima era nazionale o le perdite sono state generate in una sede fissa in tale Stato.
- 2) In caso di soluzione positiva della prima questione, se gli artt. 49 e 54, TFUE, influiscano sul punto se l'entità della perdita deducibile debba calcolarsi a norma della legislazione tributaria dello Stato ove è stabilita la società assorbente oppure se occorra ritenere quali perdite deducibili le perdite consolidate nello Stato ove è stabilita la società assorbita secondo il diritto di quest'ultimo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 14 marzo 2011 — «Provadiinvest» OOD/Direktor na Direktsiya «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto»

(Causa C-129/11)

(2011/C 145/25)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna